

Norme per la prevenzione dei rischi da valanga.

Art. 4

Opere di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe

- 1.** A prescindere dalle previsioni e norme urbanistiche, è consentita la costruzione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe, salvi i nullaosta, le concessioni e le autorizzazioni prescritte dalle leggi dello Stato o della Regione.
- 2.** Quando ricorrano i presupposti della urgenza e dello stato di necessità, è in ogni caso consentita l' esecuzione di opere di difesa o prevenzione da pericoli di valanghe a carattere provvisorio, salvo il contestuale avvio delle pratiche per ottenere i preventivi provvedimenti autorizzativi per la costruzione delle opere definitive.